

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

COPIA

IL PRESIDENTE
f.to (Congiu dott. Gianluca.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13

del 18.07.2016

OGGETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 TUEL

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

- Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94 e successive modifiche e integrazioni;
- è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal **26.08.2016** trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ===== con prot. N.===== per il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il _____
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento n. _____ del _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 26.08.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)

L'anno duemilasedici giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **19.20** nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria

Risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
CONGIU GIANLUCA	X	
BALLOI GIAN BASILIO	X	
DEIANA LORIS	X	
ENNE GIOVANNI	X	
MULAS ANTONIA	X	
MULAS CRISTIAN	X	
MURA MARIA MERCEDE	X	
MURGIA LUCIA	X	
MURINO SERENA	X	
MURRU GIOVANNI SALVATORE	X	
PIRAS LODOVICO	X	
TODDE FREDERIC ERMINIO	X	

=====

Totale presenti n. 12 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in carica

=====

Assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina

La seduta è pubblica.

SENTITA la Dr.ssa Murredda Maria Nina, in qualità di Responsabile del Servizio Economico - Finanziario e Amministrativo, illustrare il provvedimento da adottare;

PREMESSO:

che il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" è intervenuto modificando, fra gli altri, gli articoli del TUEL che incidono sul ciclo di programmazione dell'ente locale;

che nel precedente ordinamento il termine era fissato al 30 settembre per la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'art. 193 del TUEL, oggi con la contabilità armonizzata la verifica equilibri di bilancio è l'anticipata al 31 luglio, ma come previsto dall'art. 193 del TUEL l'adempimento resta obbligatorio e al sua scadenza è perentoria, tanto più che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio era ed è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione;

che relativamente alle altre novità relativamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio in termini di contenuti, per brevità non richiamiamo quelli già presenti nel vecchio ordinamento contabile e quindi già noti;

che si evidenzia la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso in cui l'ente versi in situazione di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

che, come previsto dall'art. 187, comma 2, lettera b) del TUEL, al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio l'ente deve adottare i provvedimenti necessari a ripristinare l'equilibrio e ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, è possibile utilizzare, con provvedimento di variazione di bilancio, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. In tal caso lo squilibrio del bilancio dovrà essere contabilmente dimostrato e soprattutto dovrà essere adeguatamente dimostrata l'impossibilità di sanare tale situazione con mezzi ordinari (ad esempio con riduzioni di spesa) tanto da richiedere l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione a finanziamento delle spese correnti a carattere permanente.

che inoltre va sottolineato che, di fatto, risulta disapplicato l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 193 del TUEL che prevede che, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga al comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (che stabilisce l'obbligo di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine del 31 luglio.

che sul tema si registra un importante chiarimento della Corte dei Conti della Lombardia che, con la delibera n. 133 del 27 aprile 2016, ha sciolto ogni dubbio sul fatto che il blocco degli aumenti tributari introdotto dal comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) deve applicarsi anche nelle fattispecie contemplate dall'art. 193 del TUEL, ovvero relativamente ai Comuni che, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, siano legittimati alla modificazione di tariffe e aliquote. Con la deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti comunali di contabilità, come previsto sempre dall'art. 193 del TUEL, gli enti devono procedere al riconoscimento della legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio.

che, in assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere è necessario dare comunque atto di tale situazione nella deliberazione consiliare di verifica degli equilibri di bilancio;

che, l'inesistenza di debiti fuori bilancio deve risultare dal rilascio delle relative attestazioni da parte dei responsabili dei servizi come richiesto dalla Corte dei Conti nell'ambito dei questionari dell'Organo di revisione di cui ai commi 166 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 266/2005.;

che la riformulazione dell'art. 193 del TUEL non prevede più, unitamente alla verifica degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Tuttavia, per i soli Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'art. 147-ter del TUEL, nell'ambito del c.d. "controllo strategico", reintroduce di fatto tale adempimento da assolvere "... secondo la propria autonomia organizzativa", anche se il principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 raccomanda, poichè l'elaborazione del Documento Unico di Programmazione - DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, di presentare al Consiglio, contestualmente alla presentazione del citato Documento, anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL.

Preso atto:

che la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio è uno dei documenti fondamentali tra quelli espressamente previsti dal Testo Unico. Il Consiglio, infatti, con questa delibera, da approvarsi entro il 31 Luglio, dà atto che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio. Si tratta, in sostanza, di un consuntivo di metà anno, attraverso il quale si verifica l'andamento della gestione di competenza, in termini di impegni e accertamenti, e della gestione dei residui;

L'obiettivo è quello di relazionare su ogni aspetto della gestione e di intervenire nel caso in cui gli equilibri generali di bilancio siano intaccati. La verifica di metà anno è propedeutica, poi, a valutare se, in prospettiva, l'attuale bilancio ha bisogno di ulteriori variazioni al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi che l'amministrazione si è posta come prioritari.

di dare atto, che questa sede rappresenta infine un'importante opportunità per verificare, sulla scorta delle registrazioni effettuate nei primi otto mesi dell'anno, se il Comune è in linea con gli obiettivi del Patto di stabilità interno, cercando di formulare delle stime sui restanti quattro mesi dell'esercizio finanziario;

di dare atto, altresì che il Responsabile dell'Area Finanziaria ha richiesto ai Responsabili di Area le seguenti informazioni, da far pervenire entro e non oltre la giornata odierna per iscritto:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RISCONTRATO che nulla in merito è pervenuto e/o segnalato;

vista altresì, la delibera consiliare n del 7 del 11.05.2016 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2016-2017-2018 nella quale si è dato atto:

- 🚩 che il bilancio di previsione e i suoi allegati, da presentare al Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati elaborati nel rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio;
- 🚩 che dall'elaborazione del bilancio 2016/2018 e i suoi allegati è emerso che non si rende necessario che il Consiglio Comunale adotti:
 - a) *il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;*
 - b) *il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato;*
 - c) *ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;*
 - d) *il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;*

vista la delibera consiliare n 9 del 18.07.2016, con all'oggetto approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015, dal quale è emerso che il rendiconto non si è chiuso in disavanzo;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, agli atti;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto comunale;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabili, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che a seguito del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio viene riscontrato il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'allegato "Quadro di controllo degli equilibri".

DI DARE ATTO alla data odierna che il bilancio di previsione è coerente con gli equilibri di cui alla L. 208/2015, come dimostrato nell'allegato 3) "Prospetto coerenza bilancio/pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 1 commi 707 e seguenti L. 208/2015".